



## **Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)**

In applicazione dell'art. 18 lett. d e dell'art. 36 degli Statuti dell'associazione OAD FCT, l'Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.

### **TASSE DI AFFILIAZIONE**

- Art. 1**  
Tassa di affiliazione
- Per l'esame della richiesta di affiliazione all'OAD FCT viene prelevata una tassa una tantum di franchi 1'000.00 (+ IVA al tasso in vigore). La tassa di affiliazione viene prelevata anche se la richiesta viene respinta dal Comitato Direttivo o ritirata dal candidato.
- Art. 1 bis**  
Tasse di autorizzazioni speciali
- Sono sottoposte a tassa di autorizzazione di franchi 500 (IVA esclusa):
- a) Autorizzazioni al ciclo di revisione pluriennali
  - b) Autorizzazioni definite in specifiche direttive
- Art. 2**  
Prelevamento della tassa
- Responsabile per il prelevamento della suddetta tassa è l'OAD FCT che può delegare questo compito a terzi.
- Art. 3**  
Rimborso spese a terzi
- Abrogato

## TASSE ANNUALI

- Art. 4**  
Tassa annuale
- <sup>1</sup> L'OAD FCT preleverà una tassa annuale in base ai seguenti criteri:
- Persone fisiche e giuridiche**
- <sup>3</sup> La tassa annuale per gli affiliati ammonta a franchi 920 (+ IVA al tasso in vigore) per ogni collaboratore LRD iscritto all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino più franchi 920 (+ IVA al tasso in vigore) per ogni altro collaboratore LRD.
- Copertura dei costi (ripianamento perdite annuali)**
- <sup>4</sup> Per l'anno 2019 viene prelevata una tassa una tantum di CHF 360 (+ IVA al 7.7%) a copertura del deficit 2018. Per coloro che verranno affiliati dopo l'emissione della tassa annuale (ivi compresi quelli che si affilieranno dopo il 30 settembre 2019), il prelevamento della tassa una tantum avverrà contestualmente alla richiesta di pagamento della tassa di affiliazione.
- <sup>5</sup> Per l'anno di ammissione così come per quello di dimissione o esclusione la tassa è dovuta per tutto l'esercizio, ad eccezione delle affiliazioni che avverranno dopo il 30 settembre. In quest'ultimo caso la tassa annuale varrà versata, la prima volta, con l'anno successivo.
- Tasse annuali speciali**
- <sup>6</sup> La determinazione delle tasse annuali speciali compete al Comitato Direttivo, vigendo il principio della copertura dei costi.
- <sup>7</sup> Per il raggiungimento dello scopo sociale previsto all'art. 2 cpv. 2 degli statuti, per l'anno 2019 gli affiliati attivi quali gestori patrimoniali o trustee sono chiamati a versare un contributo straordinario una tantum di franchi 1'000 + IVA al 7.7%. L'utilizzo di tale importo è vincolato al finanziamento di OSFIN e non potrà essere utilizzato per coprire i costi correnti dell'associazione.
- Art. 5**  
Responsabile del prelevamento della tassa
- Responsabile per il prelevamento della tassa è l'OAD FCT.
- Art. 6**  
Principio della copertura dei costi
- In conformità all'art. 23 degli statuti, qualora l'assemblea generale non approvasse gli adeguamenti tariffari a copertura dei costi, il comitato direttivo è autorizzato a richiedere un complemento di tassa a copertura della perdita suddivisa in parti uguali tra tutti gli affiliati.

## COMITATO DIRETTIVO

- Art. 7**  
Remunerazione dei membri del Comitato Direttivo
- <sup>1</sup> I membri del Comitato Direttivo vengono remunerati, per la loro attività a favore dell'Associazione, con una tariffa oraria di franchi 250.00.
- <sup>2</sup> Ai singoli membri del Comitato Direttivo viene inoltre versato un gettone di presenza di franchi 110.00 per seduta.
- <sup>3</sup> L'onorario e le indennità di presenza saranno indicizzate in conformità dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta al 1. Gennaio 2016 ponendo come indice di riferimento quello di aprile 2015.
- Art. 8**  
Periodicità della remunerazione dei membri del Comitato Direttivo
- Le remunerazioni dei membri del Comitato Direttivo avvengono a cura del Segretario del Comitato Direttivo stesso con cadenza trimestrale e dietro presentazione di un giustificativo adeguato da parte degli interessati.

## TRIBUNALE ARBITRALE

- Art. 9**  
Remunerazione dei membri del Tribunale Arbitrale
- Il presidente del Tribunale Arbitrale viene remunerato con una tariffa oraria di franchi 250.00.
- I membri del Tribunale Arbitrale vengono remunerati con una tariffa oraria di franchi 200.00

## DISPOSIZIONI COMUNI PER IL COMITATO DIRETTIVO E IL TRIBUNALE ARBITRALE

- Art. 10**  
Tempo di viaggio
- Il tempo di viaggio vale quale tempo di lavoro.
- Art. 11**  
Rimborso spese
- Le spese sostenute dai membri del Comitato Direttivo e dai membri del Tribunale Arbitrale vengono rimborsate integralmente sulla base delle spese effettive.
- Art. 12**  
Spese di viaggio
- Le spese di trasporto sono conteggiate nella maniera seguente:
- Utilizzo di un mezzo pubblico (treno, aereo, eccetera) dietro presentazione della ricevuta: rimborso del biglietto di classe turistica per aerei e di prima classe per altri mezzi pubblici;
  - Utilizzo di un mezzo privato (autoveicolo, moto o altro): franchi 1 al chilometro.

## REVISIONI DELL'OAD FCT

**Art. 13**  
Remunerazione per i  
lavori di revisione

Per l'esecuzione dei controlli previsti nel Regolamento di Sorveglianza (RS) vengono fissate le seguenti indennità:

- a) I controlli ex art. 4 cpv. 3 del RS (entro 12 mesi dall'affiliazione) sono gratuiti;
- b) I controlli ex art. 9 RS (revisioni straordinarie) sono gratuiti;
- c) I controlli ex art. 4 cpv. 2 RS (revisioni ordinarie per affiliati con meno di 200 mandati) verranno fatturati a franchi 800 (+ IVA al tasso in vigore);
- d) I controlli per accertare la sussistenza delle condizioni per le dimissioni anticipate verranno fatturati a franchi 500 (+ IVA al tasso in vigore).
- e) I controlli su denuncia NCGP sono posti a carico dell'affiliato qualora venisse accertata una violazione rilevante in funzione del tempo impiegato per evadere la pratica e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento

## PERITI

**Art. 14**  
Obbligo di presentare  
un preventivo

<sup>1</sup> I periti che accettano l'incarico dal Comitato Direttivo sono tenuti a presentare prima dell'inizio dei lavori al Comitato stesso un preventivo dettagliato. Il lavoro per la stesura del preventivo non viene remunerato.

<sup>2</sup> Per i mandati il cui onorario non supera i fr. 5'000.00 il Comitato Direttivo può rinunciare a richiedere tale preventivo.

**Art. 15**  
Scostamenti dal  
preventivo

Eventuali scostamenti dal preventivo dovranno essere preliminarmente comunicati per iscritto e approvati dal Comitato Direttivo.

**Art. 16**  
Remunerazione dei  
periti

<sup>1</sup> I periti nominati dal Comitato Direttivo vengono remunerati con una tariffa oraria di franchi 250.00. Le ore di segretariato vengono remunerate con una tariffa oraria di franchi 110.00.

<sup>2</sup> Le spese di trasporto vengono indennizzate sulla base dell'art. 12 del presente regolamento. Le fotocopie vengono indennizzate a un franco per pagina. I rimborsi spese avvengono sulla base delle spese effettivamente sostenute.

**Art. 17**  
Metodo di fatturazione

I periti hanno diritto alla remunerazione dopo aver assolto il proprio incarico e dopo aver presentato le risultanze del mandato in forma scritta al Comitato Direttivo.

**Art. 18**  
Acconti

Qualora lo svolgimento dell'incarico assegnato dovesse richiedere più di tre mesi di lavoro il perito ha facoltà di richiedere un acconto pari allo stato di avanzamento dei lavori.

### CONSULENTI ESTERNI

**Art. 19**  
Consulenti esterni

I consulenti esterni dei quali si avvale il Comitato Direttivo per l'espletamento dei propri compiti verranno remunerati in base alle tariffe di mercato.

### TASSE E SPESE DELLA PROCEDURA ARBITRALE

**Art. 20**  
Anticipi spese del Tribunale Arbitrale

Il Tribunale Arbitrale è tenuto a richiedere al ricorrente un acconto a sua discrezione. Lo stesso dovrà servire a coprire le spese, remunerazione compresa, del Tribunale Arbitrale stesso.

**Art. 21**  
Spese dell'arbitrato

<sup>1</sup> Le spese e gli onorari del Tribunale Arbitrale verranno sopportate dalle parti nella proporzione decisa dal Tribunale Arbitrale stesso. Per la remunerazione dei patrocinatori valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 10 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale Arbitrale.

<sup>2</sup> In caso di procedura di conciliazione portata a buon fine, gli onorari e le spese verranno suddivisi in parti uguali tra l'OAD FCT e il ricorrente.

### FORMAZIONE

**Art. 22**  
Costi per la frequenza dei corsi di formazione

I costi per la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria organizzati dall'OAD FCT sono a carico dell'affiliato.

**Art. 23**  
Tassa per la concessione della fruizione indiretta della formazione

Il Comitato Direttivo preleva una tassa per l'esame della domanda che l'affiliato presenta per ottenere l'autorizzazione alla fruizione indiretta della formazione o per sue modifiche. Questa tassa è stabilita in funzione del tempo impiegato per evadere la richiesta e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento

### TASSE CAUSALI

**Art. 24**  
Tasse causali

<sup>1</sup> Per l'esame di una richiesta di proroga per l'inoltro del rapporto di revisione o dell'autocertificazione verrà prelevata una tassa amministrativa di 50 franchi + IVA.

<sup>2</sup> Per il richiamo di un rapporto di revisione o dell'autocertificazione verrà richiesta

una tassa amministrativa di 100 franchi + IVA. La tassa non sostituisce l'eventuale sanzione.

<sup>3</sup> Per il richiamo di tasse o altri tributi non pagati all'associazione viene applicata una tassa amministrativa di 50 franchi + IVA a partire dal secondo richiamo.

<sup>4</sup> Per consulenze specialistiche richieste dall'affiliato e accompagnate dal rilascio di un parere scritto verrà richiesta una tassa amministrativa in funzione del tempo impiegato per evadere la richiesta e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

<sup>5</sup> Per le pratiche sanzionatorie ex articolo 56 ROAD concernenti violazioni della LRD, in aggiunta alla sanzione, verrà richiesta una tassa amministrativa in funzione del tempo impiegato per evadere la pratica e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato il 12 marzo 2004, modificato il 4 giugno 2009 , il 20 giugno 2012, il 16 aprile 2015, il 23 giugno 2016 e il 27 aprile 2017 e l'8 aprile 2019 ed entra immediatamente in vigore.

**Per l'OAD FCT**

**Massimo Tognola**  
**Presidente**

**Luca Confalonieri**  
**Segretario di comitato**